

per l'erezione dell'orfanotrofio -

Di fronte alla volontà della testatrice imponendo la vendita dei beni rustici non c'è il caso di rilevare con essa giorni immensamente più questa guisa in fatti verrebbero meno le spese di amministrazione del fondicello che assorbono quasi tutto il reddito e il pericolo che s'inappa in qualche fittizio moroso; dunque dico a tale volontà non c'è il caso di rilevare ciò, importando solo far notare come la vendita a trattative private faccia venire meno le ingenti spese necessarie per quella all'asta, e più come in tal modo dati gli elementi che ci sono negli atti, non ci sia pericolo alcuno che vengano lesi gli interessi dell'azienda - Per l'audetto - Piaccia al Tribunale Autorizzare il Reverendo Vicario Don Giuseppe Valente di Giuseppe da Ribera quale uno degli esecutori testamentari ed amministratore della crediti e dell'erigendo orfanotrofio, i cui poteri non sono ancora cessati non avendo esplicito completamente la volontà della testatrice, a vendere a trattative private anche con la formalità dell'asta volontaria il fondo denominato Cannamasa, situato nel territorio di Cattabellotta, confinante con le terre del Duca di Nivona e con quelle di Lercaprio lastre no oggi Fulvio Giovanni, di Pietro Minnelli.

ed altri, annotato in catasto all'art. 710 intitolato a Cottelli Domenico fu Carmelo, ciò ai termini del successivo testamento del 10 ottobre 1895 -

Sicca 22 luglio 1902 - Avv. Giuseppe Scatta -

V. si passi al P. M. per le sue richieste ed indi si delega il Giud. Sig. Impedugli per farne rapporto in Camera di Consiglio Sicana 23 luglio 1902.

Il Presidente ff. V. Milani

V. Il P. Ministero non si oppone all'autorizzazione della vendita a trattative private, ma crede necessario che il Tribunale si riservi di esaminare ed approvare l'atto di vendita.

Sicca 24 - 7 - 1902 - Avv. -

Il Tribunale Civile di Sicana composto dai Signori Avvocati.

1º Vincenzo Coglitore Presidente

2º Vincenzo Milani

3º Salvatore Impeduglia relatore, Giudici, unito in Camera di Consiglio:

Letta la sopra scritta istanza agli atti prodotti, nonché la requisitoria del P. Ministero, con la quale non si oppone allo accoglimento della istanza medesima -

Intesa la relazione del Giudice Delegato - Poiché dal testamento pubblico di Giuseppe